

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÀ DI FARMACIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN “CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE”

REGOLAMENTO DIDATTICO

**TITOLO I
FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in “**Chimica e Tecnologia Farmaceutiche**” afferisce alla Classe LM-13 in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE di cui al D.M. 16 marzo 2007 – (GU n. 157 del 9-7-2007 – Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il Corso di laurea magistrale in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” si svolge nella Facoltà di “Farmacia”. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ” di seguito indicato con CCLM.
3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L’attivazione del Corso di Laurea magistrale in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” è subordinata al raggiungimento del numero minimo di preimmatricolazioni pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell’Avviso per l’ammissione al Corso.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di laurea magistrale gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze di *chimica, biologia, fisica e matematica*, a livello di quelle acquisibili con i diplomi di scuole secondarie superiori. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 4.
3. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” è stabilito annualmente dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di

Farmacia, in base alla programmazione locale, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione di Analisi dei Medicinali, Sintesi dei Farmaci, Formulazione galenica e di Tecnologia farmaceutica dotati di posti di lavoro personalizzati, ai sensi dell'articolo 2, comma a della Legge 2 agosto 1999, n. 264. Tale numero è reso noto annualmente nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.

4. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale gli aspiranti devono sostenere una prova di ammissione che verificherà il possesso delle conoscenze e competenze di cui al comma 2, e collocarsi utilmente in graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Facoltà di Farmacia. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di laurea magistrale avverrà secondo le disposizioni stabilite annualmente dall'avviso per l'ammissione.
5. Agli studenti che siano stati ammessi con una votazione inferiore a quella minima prefissata, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di Corso con le seguenti modalità: frequentando attività di recupero organizzate dall'apposito servizio di tutorato. L'obbligo formativo aggiuntivo si considera colmato comunque sostenendo con esito positivo l'esame corrispondente alla carenza formativa rilevata. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di Corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di Corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in "Chimica e Tecnologia Farmaceutiche" è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in "Chimica e Tecnologia Farmaceutiche", l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 150 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Farmacia sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti Scienze Farmaceutiche, di Farmacologia ed Anestesiologia, di Biologia e di Scienze Chimiche a cui afferiscono i singoli docenti del Corso di Laurea in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” dell’Università degli Studi di Padova, e a cui il Corso di laurea magistrale in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” fa riferimento.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. La conoscenza della lingua inglese verrà verificata tramite il superamento del Test di Abilità Linguistica (TAL) organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ovvero tramite il riconoscimento del certificato della conoscenza della lingua inglese rilasciato da un Istituto accreditato.
6. Le competenze ottenute dagli studenti attraverso attività formative di cui alle lettere a) dell'art. 10, comma 5 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 verranno sempre valutate tramite prove scritte e/o colloquio individuale.
7. I CFU relativi agli **stage** verranno attribuiti dopo verifica in termini di competenze e abilità raggiunte attraverso la valutazione delle relazioni da parte dei tutor.

8. I risultati del **tirocinio professionalizzante** verranno verificati in termini di competenze acquisite attraverso la valutazione della relazione dai tutor e da una specifica Commissione che valuterà la congruità del progetto formativo con la relazione finale del lavoro e il diario presentati dallo studente, entrambi controfirmati per approvazione dal responsabile aziendale di tirocinio svolto.
9. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati / riconosciuti dal CCLM secondo le modalità previste dagli specifici programmi di internazionalizzazione (es. Erasmus, accordi bilaterali ecc), tenendo presente che il D.M. 26 luglio 2007 n. 386 prevede che vada ricercata la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.
10. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.
11. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di **10** anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCLM può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale consisterà nella preparazione di una tesi di laurea sperimentale, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, svolta presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno pubblico o privato, previo accordo con la struttura universitaria, e nella sua esposizione orale.
2. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA.
3. Nel caso di periodo di ricerca svolta all'estero, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCLM. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.
4. Al laureando, relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 10 e delle attività formative a libera scelta offerte dalla Facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$
 - b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

3. Non è possibile conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (cinque anni).

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell'Allegato 2 è obbligatoria e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Nel caso in cui lo studente non raggiunga tale quota di frequenza, dovrà rifrequentare l'insegnamento.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale in "Chimica e Tecnologia Farmaceutiche" può prevedere per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale secondo quanto indicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Per l'iscrizione al terzo anno lo studente dovrà aver acquisito tutti i CFU previsti al 1° anno. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso.

“La disposizione va intesa nel senso che per l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente dovrà aver superato tutti gli esami del primo anno per i quali sia prevista l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi; in caso contrario dovrà ripetere il secondo anno di corso”. Interpretazione autentica del CdF del 24/11/2011

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2 direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'Allegato 2, direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Per corsi affini appartenenti però a settori scientifico disciplinari diversi verranno valutati i contenuti del corso che lo studente interessato avrà cura di fornire al CCLM;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, verranno valutati i contenuti dei singoli corsi previsti dal regolamento didattico del corso di studio di provenienza.
2. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole: riconoscimento automatico anche del voto.

Art. 10 –Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dalla Facoltà. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate autonomamente, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Per le attività formative erogate dalla Facoltà il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCLM stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.
3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCLM si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i cinque anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.